

A seguito di alcune prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate (aspetti fiscali) e della giurisprudenza civile (aspetti legali) riteniamo necessario fornirVi alcune indicazioni sulla rilevante problematica dei finanziamenti dei soci, ossia di quei versamenti fatti dai soci a favore della società con vincolo di restituzione.

Preliminarmente, ricordiamo che, in generale, l'erogazione dei finanziamenti da parte dei soci alla propria società , nonché la restituzione dei medesimi ai soci, è lecita e non può avvenire in contanti per importi superiori a € 1000 (ai sensi della norma sull'antiriciclaggio).

Pericolosità fiscale

Segnaliamo che qualora l'Agenzia delle entrate in sede di verifica, constati che i finanziamenti (e le restituzioni) avvengono frequentemente "per cassa ", eccepisce che questa è una pratica volta a nascondere il classico fenomeno della cassa negativa, il quale, a sua volta, ha spesso origine da vendite in nero (infatti, quando vi sono incassi in nero, questi, non essendo imputati in contabilità, non incrementano la cassa contabile ed i pagamenti fatti ai fornitori con il contante incassato in nero, se rilevati in contabilità, comportano una riduzione della cassa contabile determinando spesso un suo segno negativo; a ciò spesso si rimedia attraverso un finanziamento dei soci in contanti da non fare!!!).

Aggiungiamo che la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1908/2007 ha riconosciuto legittima la suddetta ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate.

Dunque, è importante che i finanziamenti soci e le restituzioni agli stessi avvengano, salvo casi eccezionali (somme di modesto importo) a mezzo assegno non trasferibile o meglio ancora, mediante bonifico bancario in modo che si possa indicare la causale " Finanziamento soci infruttifero".

Quindi, se far comparire in contabilità una cassa " negativa " è inammissibile, l'espedito di far tornare i conti con il "leva e metti " del finanziamento soci per cassa può far ritenere all'Agenzia delle Entrate che si intende occultare la cassa negativa originata da vendite in nero.

Inoltre, segnaliamo che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1908/2007 ha riconosciuto come legittimo un avviso di accertamento induttivo (ossia un avviso di accertamento del reddito imponibile basato non sulle risultanze contabili e sulle dichiarazioni fiscali bensì su presunzioni qualificate), nei confronti di un contribuente che, pur dichiarando modesti redditi, continuava a finanziare le proprie imprese. Nel caso di specie il contribuente aveva sostenuto che i soldi dei finanziamenti derivavano da risparmi di molti anni di lavoro e che tale denaro era frutto di economie sopportate anche da altri componenti del nucleo familiare. La Cassazione non gli ha creduto.

Tra l'altro oggi ci sono le indagini bancarie, dunque, a meno che il socio non li tenga sotto il cuscino, i finanziamenti devono essere giustificati quanto a provenienza e debitamente documentati.

Quanto appena detto significa che se un socio eroga finanziamenti a favore della propria impresa deve poter dimostrare la provenienza di quella disponibilità (ad esempio, che si tratta di somme derivanti da redditi di lavoro dipendente, da fabbricati concessi in locazione, da regalie di parenti che dimostrino a loro volta l'origine delle somme donate, ecc...) altrimenti, l'Agenzia delle Entrate, anche con l'ausilio del potente strumento dell'accertamento bancario, può ritenere

che le somme versate dal socio nella società rappresentino somme mai assoggettate a tassazione (ossia derivanti da comportamenti di evasione fiscale).

Pericolosità legale

L'art. 2467 del codice civile prevede (a tutela dei creditori della società) che il finanziamento dei soci, nell'ipotesi di fallimento della società, è postergato, quanto a rimborso, rispetto agli altri creditori e che se è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Inoltre la Cass. 19 marzo 96, n. 2314, ha stabilito che il socio di una società di capitali che chiede alla società la restituzione delle somme versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo e non di conferimento a titolo definitivo a favore della società. Dunque, non è sufficiente che il finanziamento venga contabilizzato in bilancio, appunto, come "finanziamento" (il quale deve essere restituito al socio se questi lo richiede), ma è indispensabile interpretare la volontà delle parti che va accertata in base al modo in cui è stato di fatto attuato il rapporto e dal motivo per cui l'apporto è stato eseguito.

In altre parole, se il finanziamento è stato effettuato dal socio in presenza di una situazione di squilibrio finanziario, potrebbe essere eccepito dal giudice (del fallimento) che quel finanziamento, di fatto deve considerarsi un versamento del socio a titolo di capitale e, dunque, non restituibile.

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui un socio intende ottenere dalla società la restituzione delle somme versate, deve provare che le somme in questione erano state erogate a titolo di finanziamento, diversamente la società non ha l'obbligo di restituirle.

Da qui l'esigenza di prevedere idonei documenti che dimostrino che le somme sono state inequivocabilmente versate a titolo di "finanziamento" e, dunque , devono essere restituite al socio o, viceversa che si tratti di versamenti a fondo perduto, senza obbligo di restituzione. E tutto ciò sia che le somme siano state versate in contanti (pratica senz'altro sconsigliabile), sia che le stesse siano state versate a mezzo assegno o bonifico.

Per tale motivo è necessario predisporre la seguente documentazione:

1. erogazione finanziamento soci infruttifero (lettera del socio alla società)
2. conferma ricezione Suo finanziamento infruttifero (lettera della società al socio)
3. restituzione Suo finanziamento infruttifero (lettera della società al socio)
4. rinuncia irrevocabile da parte del socio alla restituzione del proprio finanziamento